

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

ANNONA

Art. 1

La Giunta Municipale, in base alla consuetudine e pratica in corso e nei sensi dell'art. 67 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Provinciale e Comunale è autorizzata di sottoporre al calmiere il pane, le paste, le farine e le carni fresche rivedendolo almeno ogni quindici giorni, tenuto calcolo del prezzo corrente dei generi, del costo di produzione, compresi i dazi, e di un equo guadagno per gli esercenti prestinaia e venditori di farine e paste.

Art. 2

Tutti i prestinaia e venditori di paste e di farine dovranno tenere i loro negozi costantemente provveduti di detti generi in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori.

Art. 3

Tanto il pane quanto le paste dovranno essere fabbricati con farina di puro frumento senza mescolanza di altre sostanze.

Il pane dovrà essere ben cotto, con sufficiente e non soverchio lievito e sale, e quello così detto misto non dovrà contenere che un quinto di farina gialla. Non viene con ciò esclusa la fabbricazione del pane così detto di tutta farina e di lusso, ferme per altro anche per questo le premesse condizioni.

Art. 4

Il pane e le paste dovranno essere confezionati con tutta la maggior possibile nettezza, e così conservati nelle botteghe. Le stanze che servono a tal uso dovranno essere mantenute asciutte, imbiancate e pulite.

Art. 5

Il pane e le paste specialmente nell'estate dovranno tenersi coperti ed in recipienti bene riparati e puliti.

Art. 6

Ogni esercente che intendesse aprire una fabbrica di pane od una vendita di farine dovrà darne partecipazione all'autorità comunale. Dovrà pure avvisare nel caso inverso che il prestinaio o venditore di farine intendesse cessare dall'esercizio.

Art. 7

Quando il compratore lo esiga, il pane dovrà sempre essere venduto a peso.

La vendita in pezzi dovrà uniformarsi in tutto alle prescrizioni del calmiere; oltre al procedimento di legge, i pezzi trovati deficienti saranno sequestrati e confiscati.

Art. 8

Nel caso che l'esercizio di prestinaio non sia conformato a legge per analogia all'art. 55 del Regolamento sul Dazio, uno dei membri della Giunta avrà diritto di visitare tutti quei locali nei quali si fabbricasse il pane o potesse presumersi che ve ne fosse di confezionato.

Art. 9

È assolutamente proibito ai venditori di mischiare le farine di sorgo turco nostrano con quelle di sorgo turco forestiero *di barca*, ed ogni venditore dovrà esporre dove sono contenute le farine un cartello indicante la qualità ed il prezzo delle farine stesse specificate come sopra.

Art. 10

Le farine saranno bene macinate, espurgate diligentemente dalla crusca e da qualunque altra sostanza eterogenea.

Art. 11

I mugnai dovranno tenere costantemente affissa nei molini una tabella autenticata dal Sindaco, nella quale sia indicata in modo distinto la quota riscossa *per tassa governativa*, e quella fatta pagare a titolo di *mulenda*.

Ogni qualvolta i mugnai intenderanno di variare il prezzo della mulenda dovranno presentare al Sindaco la nuova tariffa per l'autenticazione e per essere affissa nel molino in sostituzione della precedente.

M A C E L L A I

Art. 12

I venditori di carni di bue dovranno tenere costantemente provveduti i loro negozi in sufficiente quantità per lo smercio giornaliero.

Art. 13

Ogni esercente che intendesse aprire bottega per vendita carni dovrà darne partecipazione all'autorità comunale. Dovrà pure qualora volesse cessare dall'esercizio farne avvertita l'autorità suaccennata.

Art. 14

Gli animali lanuti dovranno ritenere il distintivo che marchi la qualità della specie e quella del sesso.

Art. 15

Qualora fosse stata macellata una vacca che risultasse pregnante oltre il quarto mese, resta facoltizzato il veterinario o l'incaricato sanitario a determinare l'uso delle carni.

È vietata la macellazione dei vitelli prima che abbiano compiuto un mese di età.

Art. 16

I locali di vendita non possono avere comunicazione intera con altri edifici e case d'abitazione non inservienti allo stesso uso ed ove l'abbiano corre obbligo al proprietario di chiuderla. Devono avere la porta d'ingresso sulla strada pubblica ed ove ne abbiano in altri siti devono essere parimente chiuse. Le stanze aggregate ai locali di vendita con interna comunicazione sono considerate come continuazione dei locali stessi.

Le botteghe da macello saranno costantemente tenute pulite.

Art. 17

Le carni di cavallo, asino e mulo non potranno essere vendute senza uno speciale permesso dell'autorità comunale.

Art. 18

Restano in pieno vigore tutte le disposizioni disciplinari di già pubblicate nel Regolamento pel pubblico macello in data 21 gennaio 1874 n. 1802.

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Art. 19**

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la vendita di qualsiasi merce è soggetta ad una tassa a favore del comune.

Art. 20

L'esazione della tassa sarà fatta per appalto di triennio in triennio in base ad analoga tariffa.

Art. 21

L'occupazione è soggetta alle seguenti norme ed a quelle stabilite dal capitolato d'appalto.

Art. 22

Non potranno essere occupati per la vendita delle merci se non gli spazi indicati nel tipo a questo effetto fatto compilare dalla autorità municipale.

Art. 23

È proibita l'occupazione di spazio nei sottoportici tutti della Città con banchi e con qualunque altra esposizione di merci. È solo permesso occupare lo spazio nello spessore delle colonne in senso longitudinale lasciando per altro di tratto in tratto dei vuoti per la pronta comunicazione col di fuori. Limitatamente però nei siti più larghi e nei giorni di fiera e di mercato viene accordata l'occupazione con banchi anche nella parte interna dei sottoportici, in aderenza ai muri delle case con quelle norme ed in quei punti che saranno stabiliti dal Municipio.

Art. 24

È permessa gratuitamente la occupazione di posto pel bestiame che si conduce al mercato nei luoghi stabiliti agli articoli 34, 35, 36.

Per la vendita e stazio della legna, del fieno e del carbone viene fissata la sola porzione della Piazza Campitello compresa fra la casa Migliorini, il fianco del Teatro, la strada Nazionale interna ed una linea parallela al fianco del Teatro condotta all'angolo ovest della casa anzidetta.

Per la vendita e stazio degli erbaggi frutta, latte, fatta astrazione da quelli che girano per la Città con canestri, cesti, vasi ed altro senza fermativa, è concessa la sola piazza del *mercato vecchio*, qualora non siasi ottenuta speciale licenza per un posto e tempo determinato.

Art. 25

Chi parte dal posto con la sua merce non ha più diritto di ritornarci se il posto stesso venisse nel frattempo da un altro occupato con la relativa licenza.

Art. 26

Chi occupa un posto anche per una sola parte del giorno è soggetto al pagamento per l'intera giornata.

Art. 27

I posti e spazi sono divisi in due categorie, cioè in posto fisso e posto avventizio. Il posto fisso è quello che viene stabilmente occupato per un anno o per sei mesi mediante l'anticipato pagamento del canone; il posto avventizio è quello concesso per un tempo minore determinato.

Art. 28

Salvo quanto è disposto per l'occupazione degli spazi sotto i portici, non vi sarà distinzione per la tassa a nessuna località del Comune che fosse prescelta dall'esercante e si avrà soltanto riguardo alla qualità dell'esercizio alla dimensione del posto occupato ed all'esecuzione delle pubbliche discipline.

Art. 29

Il pagamento del canone per un anno, per sei mesi, per una fiera, o per tutte tre dà il diritto esclusivo all'occupazione del posto pel tempo stabilito, mentre

il pagamento in altra forma limitato concede tale diritto al primo che avrà soddisfatto il canone relativo.

SICUREZZA E POLIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 30

È proibito di occupare senza permesso dell'autorità comunale in qualunque modo le piazze, strade ed altri luoghi pubblici. Sono compresi in questa proibizione: 1° le vetrine che non devono eccedere lo spessore del muro della casa o bottega a cui si applicano; 2° i tavolini e sedili davanti alle botteghe di caffè ed altri esercizi pubblici.

Art. 31

Non potranno i fruttaiuoli, pizzicagnoli, macellai e negozianti di qualunque classe esporre i loro generi fuori del limitare delle porte o finestre ingombrando il libero passaggio, ed occupando area comunale senza l'autorizzazione Municipale.

Art. 32

Resta pure proibito nelle strade, piazze e luoghi pubblici di tener fornelli per accendere il fuoco, cuocere vivande, non meno che di eseguire altri lavori tanto relativi agli usi domestici, quanto all'esercizio di qualsivoglia industria o mestiere.

Sono eccettuati da questo divieto i fornelli per cuocere castagne ed altri frutti nei luoghi che verranno a ciò destinati dalla autorità comunale.

Art. 33

È vietato di occupare con animali e di ingombrare in qualsiasi modo in occasione dei mercati ordinari e delle fiere, come in qualunque altro tempo e per qualsiasi motivo anche di pioggia e di neve il tronco della strada nazionale che percorre la città, il marciapiede longitudinale e gli spazi compresi fra questo ed i portici del campitello.

Art. 34

Resta stabilito per lo stazio degli animali bovini (meno i tori ed i vitelli) la sola parte del campitello a sud della strada nazionale, e precisamente lo spazio compreso fra le due strade che, dalla piazza Castello da una parte e dalla porta Dante dall'altra, mettono alla nazionale suddetta.

I tori ed i vitelli dell'età non maggiore d'un anno, i lanuti ed i caprini occuperanno lo spazio posto fra la strada della porta Dante e la casa al civico N. 27 in linea retta fino alla nazionale.

Art. 35

I cavalli saranno collocati sulla linea che con pali e corde verrà fissata

dall'autorità comunale lungo il lato meridionale del *Campitello* dalla casa a civico N. 17 alla strada di Castello, restando assolutamente proibito di occupare la strada stessa e quella di porta Dante, come di oltrepassare la detta linea e di accostarsi e meno di appoggiarsi per qualsiasi motivo ai muri delle case

Art. 36

Per i suini è destinata la piazza di Castello e lo spazio tra la strada dello stesso nome ed il muro esterno delle carceri.

Art. 37

Lo stazio degli animali di qualunque specie e in qualunque luogo pubblico e tempo dell'anno è assolutamente proibito dopo il tramonto del sole.

Art. 38

Nessuno potrà fare variazioni alla forma dei selciati, dei lastricati e marciapiedi, nè potrà alterare il livello delle strade, come nemmeno restringere in qualsivoglia maniera una pubblica via o spazio.

Art. 39

Chiunque intenda occupare suolo pubblico per causa di costruzioni, demolizioni ecc. o faccia degli scavi o qualche opera nelle strade per cui occorra smuovere il selciato o le pietre dovrà chiedere il permesso all'autorità municipale ed avrà l'obbligo di rimettere il suolo nello stato pristino.

Art. 40

Non sarà permessa l'apertura d'un pubblico Teatro, sala, loggia od altro qualsiasi locale al pubblico, anche semplicemente costruito in legno e temporario, se oltre alla necessaria autorizzazione da riportarsi a termini della legge di P. S. non sarà previamente accertata la sua solidità da persone tecniche delegate dall'autorità comunale a spese degli interessati.

Art. 41

Se un fabbricato sia pubblico che privato minaccia rovina, il proprietario è tenuto di farne eseguire tosto la riparazione o la demolizione sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio, a cui si procederà dietro rapporto tecnico, salvi i casi d'urgenza. L'autorità comunale potrà inoltre ordinare la chiusura dello stabile ove essa fosse richiesta da riguardi di sicurezza, d'igiene e di polizia pubblica.

Art. 42

Le armature (ponti, bertesche) occorrenti nella costruzione o riparazione degli edifici non potranno essere fatte senza previo assenso in iscritto del Municipio e con quelle limitazioni di spazio e di tempo che saranno di volta in volta riputate necessarie.

Art. 43

Le armature devono essere costruite solide ed in modo da ovviare qualsiasi pericolo di caduta di persone e di materiali, restando facoltizzata l'autorità comunale di ciò constatare mediante persone dell'arte ed a carico dei costruttori.

Art. 44

I rottami ed i calcinacci, ed ogni materiale di rifiuto delle fabbriche dovrà essere trasportato sulle ghiaie del Piave o dell'Ardo, salvo che i particolari non ne facciano il trasporto nei propri fondi, ed in modo da evitare il polverio per quanto è possibile, usando tutte le cautele indicate per simili casi.

Art. 45

I tetti, le balconate, i cornicioni, terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e tale da allontanare qualsiasi pericolo di caduta di tegole, lastre pietre ed altro.

Art. 46

Nei luoghi dove si lavora e si fabbrica dovranno apporsi i soliti segnali alla facciata od a piedi della casa, e tenersi di notte tempo un lume acceso, formandosi previamente i necessari ripari.

Art. 47

Il ristauo e la manutenzione del lastricato dei portici spettano agli usufruttuari o proprietari frontisti in proporzione della lunghezza delle rispettive case o stabili di qualsiasi genere. Il Municipio potrà ordinare il ristauo ai suddetti quando il bisogno lo reclami.

Art. 48

Sono proibite le così dette bottole od altre aperture sul suolo pubblico, quando non sieno presidiate da opportune ferrate e senza uno speciale permesso del Sindaco.

Art. 49

È vietato di tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggiuoli ecc. vasi di fiori, gabbie di uccelli od altri oggetti che non siano beneassicurati. Occorrendo d'innaffiare vasi di fiori dovranno ritirarsi nell'interno.

Art. 50

È vietato di lasciare abbandonati i serramenti, le persiane e le griglie delle finestre in modo da rendere possibile il loro distacco e caduta sulla pubblica via.

Art. 51

È proibito l'uso di lanterne appese a bracci sporgenti dai muri nelle contra-

de, piazze ed altri pubblici luoghi senza uno speciale permesso del Municipio.

Il fanale che gli esercenti sono obbligati per legge a tenere esposto durante il tempo di apertura del loro negozio sarà decente, e dovrà essere collocato nei punti ed all' altezza che saranno stabiliti dall' autorità comunale.

Art. 52

Le piazze, le strade, i viottoli, i portici ed in generale tutti i luoghi aperti al pubblico transito devono essere costantemente mantenuti puliti.

A tal fine è proibito gettare dalle porte, finestre, terrazze, botteghe e simili, e così pure di deporre in qualsiasi località pubblica, rottami, immondizie, spazzature, avanzi di frutta o erbaggi e di spandere acqua pura od impura ed ogni altra materia liquida e solida che possa tornare d' incomodo o di pregiudizio ai transitanti, di ingombro o di deturpamento ai luoghi pubblici. A questo riguardo sarà responsabile il capo della casa o del negozio.

Art. 53

Resta pure proibito di esporre lingerie, panni ed altri oggetti, sbattere tappeti, vesti od altro in e sopra luoghi pubblici.

Art. 54

È severamente vietato di percorrere i marciapiedi od altri lastricati della Città con ruotabili di qualunque specie, con animali di ogni sorta, o portando a spalla o sulle braccia e mani tavole, casse, fasci d'erba, mercanzie d'ogni sorta, acqua ecc. È pure vietato di correre con velocipedi per le piazze e vie interne della Città.

Art. 55

È proibito di abbandonare, lasciare sciolti e senza custodia animali d'ogni specie nelle piazze, vie e luoghi pubblici. I cavalli poi durante il mercato, nel posto ad essi destinato, saranno sempre tenuti legati al palo eccettuati i momenti nei quali venissero fatti camminare, nel qual caso saranno condotti a mano. Così pure è proibito di spingere al corso i cavalli nelle vie interne della città o di altri abitati nonchè guidare gli animali d'attiraglio non muniti di redini. È proibito ancora stimolare gli animali al movimento, alla corsa od altro con violenti percosse e di battere con strepito la frusta.

Art. 56

Di regola è vietato tener fermi sulle strade carri, carretti o ruotabili a mano ed altri oggetti d'ingombro. Solo per ispeciali circostanze ciò sarà permesso pel tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico, purchè non ne venga impedito il libero passaggio ad altri ruotabili ed ai pedoni, e coll'obbligo di spazzare immediatamente la strada da qualunque rimasuglio e lordura.

Art. 57

È vietato il carico e lo scarico sulla via pubblica, qualora il ruotabile possa venir introdotto nella casa o magazzino a cui è diretto.

Art. 58

I ruotabili che, dietro autorizzazione dell' autorità municipale si lascieranno fermi sopra una pubblica strada, dovranno essere muniti durante la notte di apposito fanale acceso, ed essere collocati in modo da lasciare libera la strada.

Art. 59

Nei luoghi aperti al pubblico resta proibito il giuoco della palla, pallone, bocce e simili. Il Sindaco potrà dare speciali permessi sotto l'esatta osservanza però di quelle prescrizioni che crederà del caso onde prevenire ed evitare ogni sinistro accidente.

Art. 60

I proprietari di case gli affittuali gli inquilini, i negozianti o bottegai sono tenuti di far spazzare ogni giorno, e qualunque volta occorra per due metri di larghezza il marciapiede o portico fronteggiante alla loro abitazione, di far togliere dalle arcate e dalle muraglie le ragnatele e le sozzurre, e di cancellare gli scritti o segni indecenti. I venditori di frutta e di erbaggi dovranno fare la spazzatura ogni sera dei giorni di vendita o lavoro.

Art. 61

Ogni proprietario di fabbriche, affittuale od inquilino è obbligato di far rimuovere la neve dal marciapiede e dove questo manca, da una lista di suolo larga due metri corrente lungo la rispettiva fabbrica od il muro proprio di cinta sul lato frequentato dai passeggeri un' ora dopo cessata di cadere se di giorno, ed entro la prima ora del giorno se sia caduta di notte, e ciò senza obbligo di asportarla, ma soltanto di respingerla sulla via, tenendola lontana dalle cunette in guisa che non resti impedita la defluenza delle acque.

Art. 62

La neve gettata dai coperti, prevì i segnali onde evitare disgrazie, dovrà subito essere asportata fuori dell'abitato a cura del proprietario o dell' inquilino.

Art. 63

I proprietari, affittuali od inquilini avranno l' obbligo di rompere il ghiaccio davanti le loro case o botteghe, come altresì quello che a guisa di cannelli si formasse alle gronde dei tetti, alle balconate od altre parti sporgenti dalle loro abitazioni all'effetto di evitare sinistri accidenti.

Art. 64

Avranno obbligo altresì di spargere immediatamente sabbia, terra, cenere o simili in quella parte del selciato fronteggiante le loro abitazioni dove avranno rotto il ghiaccio.

Art. 65

È assolutamente proibito lo sdruciolare sul ghiaccio in qualsiasi modo nelle vie e piazze pubbliche ed il gettare palle di neve.

Art. 66

I tetti di tutte le case, le quali prospettano sulle vie o piazze pubbliche devono essere muniti di grondaie sempre mantenute in buono stato. L'acqua sarà condotta a terra col mezzo di tubi verticali, o nell'interno delle fabbriche, o nei condotti di espurgo dove esistono, od a fior di terreno in loro mancanza.

Art. 67

I lavatoi, pisciatoi ed altri scoli d'acque anche non immonde all'infuori di quelle contemplate dall'articolo antecedente, non potranno mai avere scarico sulle vie, come nemmeno nei cortili o tetti di proprietà altrui.

Art. 68

È proibito di danneggiare o lordare gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le vasche delle fontane e tuttociò che serve all'uso pubblico.

Art. 69

È pure proibito severamente di togliere o lacerare gli avvisi affissi al pubblico per cura dell'autorità e nell'interesse dei cittadini.

Art. 70

Le tende che si appendono dinanzi alle botteghe o nella parte esterna dei portici per riparo del sole dovranno tenersi ad un'altezza conveniente da terra, quale la stabilirà il Municipio, disposte in modo da non impedire la comunicazione fra l'interno e l'esterno; saranno decenti sotto ogni rapporto, e non sporgeranno dalla linea esterna dei muri se non metri 0.50 il massimo e solo nella parte inferiore. Parimenti saranno sistemate le tende dei banchi ed i banchi provvisori che si erigono in tempi di fiera, mercati od altro che dovranno anche essi essere decenti e puliti. Queste disposizioni valgono ancora per tutte le tende, cortine ecc. che vengono esposte alla pubblica vista.

Art. 71

Per le vie e piazze pubbliche è vietato soddisfare ai bisogni naturali fuori dei luoghi a ciò destinati.

Art. 72

I proprietari, affittuali od inquilini di fabbricati non potranno proibire agli incaricati del Municipio: 1° di praticare fori o di fare altre opere sulla facciata onde applicare orinatori, od i tubi e le lampade della pubblica illuminazione; 2° di porre sulla facciata stessa i numeri civici, i cartelli dell'indicazione delle vie e le lapidi;

commemorative, salvo ai proprietari il diritto di essere indennizzati di ogni danno eventuale.

La spesa per simili opere sarà a carico del Municipio, il quale d'altronde porrà ogni cura di non alterare o porre in pericolo lo stato del fabbricato, e di impedire che le opere abbiano a togliere o diminuire il pregio od il valore dei fabbricati medesimi.

Art. 73

Niuno potrà trattenere, deviare o turbare il corso delle acque scorrenti per i luoghi pubblici, od estrarne ed usarne per qualunque titolo senza il permesso dell'autorità comunale.

Art. 74

Resta assolutamente proibita la lavatura di ruotabili nelle vie e piazze pubbliche.

Art. 75

È pure assolutamente vietato di lavare qualsiasi oggetto nelle pubbliche fontane della città, di gettarvi immondizie e di abbeverare gli animali.

Art. 76

È proibito il bagnarsi in istato di assoluta nudità nelle acque prossime alle strade ed in luoghi abitati. La località fissata pel nuoto verrà di volta in volta indicata con manifesto del Sindaco.

Art. 77

È severamente vietata la pesca colla dinamite o con altre materie pericolose od insalubri.

Art. 78

Le aperture che servono a scaricare fieno, paglia e simili, devono rimanere chiuse, con adatte imposte, tinte decentemente, nè potrà mai sporgere da esse la benchè minima quantità di fieno o paglia.

Art. 79

Non sarà mai permesso rovesciare, nè accatastare oggetti di qualunque sorta nei luoghi pubblici ed in specialità legna, fasci e fascine.

Art. 80

È proibito di spaccare o far spaccare legna in luogo pubblico.

Art. 81

È vietato lo stendere il bucato nelle piazze o lungo le strade e sulle finestre o poggiaoli prospettanti luoghi pubblici.

Art. 82

Non è in alcun caso permesso di lasciar vagare in luogo pubblico, porci, pecore, galline ecc; di ferrare, nettare o governare o medicare cavalli e qualunque specie di animali.

Art. 83

Il maltrattamento di cavalli, buoi e di altri animali domestici, il quale offenda la civiltà ed arrechi disgusto agli spettatori, costituisce una contravvenzione a termini dell' art. 685 § 7 del Codice Penale.

Gli agnelli, le pecore e i vitelli che si traducono al macello od al mercato, non si possono tenere ammucchiati in carro nè legati in modo da cadere colla testa penzoloni.

Art. 84

Per quanto spetta alla macellazione degli animali nei riguardi di polizia urbana restano in pieno vigore le disposizioni contenute nel Regolamento del pubblico macello in data 21 gennaio 1874 n. 1802.

Art. 85

I cantanti ed i suonatori girovaghi, i ciarlatani e saltimbanchi non potranno girare e soffermarsi sulle vie e luoghi pubblici senza il permesso del Municipio.

Art. 86

Dopo l' ora di notte fissata dall' autorità politica del circondario, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti, rumori, oppure coll' esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

Art. 87

Dopo le ore stabilite dall' autorità per la chiusura degli esercizi, dovrà cessarsi da rumori o strepiti tali da turbare la quiete ed il riposo dei vicini.

Art. 88

Non sarà mai permesso il suono delle campane nè di giorno nè di notte in occasioni di temporali.

**CAUTELE CONTRO L' INCENDIO
E DISPOSIZIONI IN CASO DI SVILUPPO**

Art. 89

A prevenire ed allontanare i pericoli d' incendio, tutti i camini o canali del

fumo devono essere spazzati di regola una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo richieda il bisogno.

Art. 90

Il fabbro ferraio o qualsivoglia altro esercente che faccia uso di fuoco in botteghe aperte verso le vie pubbliche deve tenere un riparo avanti la sua fucina atta ad impedire che ne escano faville.

Art. 91

È vietato di sparare armi, mortaretti, accendere fuochi d'artificio senza il relativo permesso.

Art. 92

I depositi di petrolio e di ogni altra materia infiammabile od esplosiva dovranno farsi in luoghi approvati dall'autorità municipale,

Art. 93

Sviluppandosi un incendio tutte le persone idonee che si trovano sul luogo dovranno adoperarsi all'estinzione del medesimo.

Art. 94

Le persone che si prestano per l'estinzione dell'incendio potranno all'occorrenza introdursi nelle case e sui tetti vicini cogli utensili necessari per l'estinzione, ed i rispettivi proprietari, affittuali od inquilini saranno obbligati a permetterlo.

Saranno inoltre tenuti a permettere l'uso dei loro pozzi, vasche, cisterne.

Art. 95

Qualora l'incendio accada di notte gli abitanti delle case vicine non potranno ricusarsi dall'illuminare le loro finestre ove ne siano richiesti.

Art. 96

Coloro che non prendono parte direttamente od indirettamente all'estinzione dell'incendio dovranno ritirarsi a qualunque intimazione dell'autorità dirigente i lavori di estinzione.

Art. 97

Sarà obbligo di ognuno di mettere, dietro richiesta, a disposizione delle autorità, tutti quegli utensili che possono contribuire alla estinzione dell'incendio; ben inteso che verrà risarcito il danno recato ai medesimi dal padrone del locale o degli oggetti incendiati.

DISPOSIZIONI FINALI E PENALITÀ

Art. 98

I contravventori al presente Regolamento di Polizia Urbana saranno puniti a sensi del Capo VIII° della Legge Provinciale e Comunale, e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice.

Art. 99

Gli Agenti del Comune dovranno procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione, e sono incaricati di vegliare all'osservanza di questo Regolamento.

Art. 100

Il presente Regolamento debitamente approvato entrerà in attività 15 giorni dopo la sua pubblicazione, restando abrogate tutte le disposizioni al medesimo contrarie.



REGOLAMENTO D'IGIENE

SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 1

Il commercio dei commestibili e delle bevande, nonchè i luoghi di deposito e vendita dei medesimi sono sottoposti, per quanto riguarda l'igiene, alla sorveglianza del Municipio che procederà, quando lo creda opportuno, a visite onde accertarsi che non vi sia in vendita cosa alcuna nociva alla salute.

A simili visite potranno pure essere assoggettate le sostanze alimentari nell'atto che vengono introdotte in Comune per la vendita quando circostanze straordinarie o sospetti fondati facessero sentire il bisogno di una rigorosa sorveglianza.

Art. 2

Le sostanze alimentari che dal perito all'uopo delegato dal Sindaco siano dichiarate alterate, adulterate o altrimenti insalubri, saranno immediatamente sequestrate e distrutte, quando non potessero essere utilizzate per qualche altro uso innocuo da indicarsi dal proprietario e colle condizioni da stabilirsi dal Sindaco sul parere della Commissione Municipale di Sanità nominata a termini del Regolamento 6 Settembre 1874 N. 2120.

Art. 3

Tutti i recipienti destinati per cuocere od a contenere cibi e bevande, se sono di rame, devono essere mantenuti costantemente ed interamente stagnati nel loro interno.

È vietato far uso di vasi e misure di piombo o di altro metallo riconosciuto nocivo, e per la vendita del sale non si possono adoperare bilancie di metallo.

Art. 4

È proibita la vendita di qualsiasi specie di carni che non siano state preventivamente visitate dall'Incaricato sanitario e bollate dall'Ispettore del pubblico macello.

È obbligo di coloro che conducono sul pubblico mercato animali equini da macello di lasciar visitare gli animali stessi dalla persona che verrà all'uopo incaricata dall'Autorità comunale.

Per la macellazione degli animali resta in vigore il Regolamento 21 Gennaio 1874.

Art. 5

Lo smercio di pollame ammalato è vietato, e quando il pollame provenga da luoghi in cui siasi manifestata una qualche epizoozia, dovrà essere sottoposto a visita del perito comunale. È parimenti vietata la vendita di qualunque specie di volatili e di quadrupedi sia domestici, sia selvatici che avessero subita la putrida scomposizione.

Art. 6

Il pesce fresco deve essere venduto esclusivamente nella località all'uopo destinata dal Sindaco e soltanto dopo la visita ed autorizzazione del perito comunale. Nel caso che la vendita si prolungasse per più giorni il venditore dovrà ritirare il permesso dal Municipio giorno per giorno.

Art. 7

Le carni di qualunque specie ed i pesci che venissero dichiarati nocivi alla salute o che potessero essere sospetti dovranno essere sottratti alla vendita ed immediatamente distrutti ed interrati a meno che non potessero essere adoperati ad usi industriali sotto la sorveglianza dell'autorità comunale.

Art. 8

È proibita la vendita di frutta, di legumi, di erbe e tuberi in istato di immaturità, fracidità o corruzione. Quando si riscontrassero tali saranno immediatamente sequestrati e distrutti.

Art. 9

La vendita dei funghi si farà nella sola piazza del Mercato Vecchio e non potrà essere principiata prima della visita dell'incaricato Municipale.

Art. 10

È assolutamente vietata la vendita di vino, birra, aceto, liquori e di qualunque altra bevanda che risulti alterata od adulterata con sostanze da renderla nociva alla salute.

Art. 11

Sarà in facoltà del Sindaco di determinare, per riguardi igienici, il giorno prima del quale in nessun pubblico esercizio possa essere venduto vino nuovo al minuto.

ACQUE**Art. 12**

In prossimità dei conduttori e di altri serbatoj di acqua potabile non si possono costruire latrine, pozzi neri, condotti e simili, e neppure fare ammassi di letame spazzature, o di altro sudiciume che in qualunque maniera possa alterare con filtrazioni la purezza delle acque.

Art. 13

È vietato di gettare animali morti, ed anche vivi per annegarli, od immondizie di qualsivoglia natura nei serbatoi e nelle vasche delle acque potabili, come pure di cagionare la corruzione in qualunque modo delle acque.

Art. 14

Le acque, cisterne, fontane che fossero state chiuse da oltre un' anno non potranno venire destinate ad uso pubblico o privato senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 15

I pozzi e le cisterne dovranno essere presidiati e difesi in modo da impedire le cadute di persone, animali od altro e non vi possano penetrare immondizie.

Art. 16

È proibito bagnarsi nei canali, conserve, pozzi od altro serbatojo di acque potabili.

Art. 17

Le acque tutte che per avventura sgorgassero o stagnero in prossimità a cimiteri, non potranno venire utilizzate ad uso pubblico o privato se non dietro autorizzazione dell'autorità comunale.

ABITAZIONI ED ADIACENZE**Art. 18**

Le case o porzioni di case di nuova costruzione e le altre dove siano state fatte delle riparazioni di qualche importanza non potranno essere abitate nè dal proprietario, nè da terze persone se non dopo che saranno state dichiarate abitabili dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione Comunale di Sanità.

Art. 19

È proibito di abitare od affittare ad uso di abitazione case che siano umide, sucide, buje, mal ventilate, non atte a difendere dalle intemperie, esposte ad emanazioni malsane, o che per altri motivi sieno dichiarate insalubri dalla suddetta Commissione.

Art. 20

Ogni casa pubblica o privata dovrà essere fornita di un numero di latrine proporzionato ai bisogni delle persone che vi abitano. Le latrine saranno costruite in modo da non rendere infette le abitazioni cui appartengono, le case vicine, i pozzi, le sorgenti di acqua potabile e le strade.

Art. 21

Quando si verificasse che un pozzo nero o fogna desse luogo a dannose esalazioni o trapelazioni, questo sarà fatto vuotare e visitare da un capo mastro delegato dal Municipio, e verranno imposti quei lavori che si rendessero necessari per tutelare la pubblica salute.

Art. 22

I pozzi neri e le fogne messi fuori d'uso dovranno essere accuratamente vuotati, disinfettati ed interrati.

Art. 23

Tutti i materiali provenienti dalla demolizione di pozzi neri o di fogne dovranno essere immediatamente portati fuori della Città.

Art. 24

È prescritto a tutti i proprietari di case il periodico vuotamento delle fogne e pozzi neri.

Art. 25

Il vuotamento dovrà essere fatto dalle ore 12 alle 3 di notte nei mesi da 1° Aprile a tutto Ottobre, e dalle 12 alle 5 da 1° Novembre a tutto Marzo, semprechè le materie sieno state previamente disinfettate col solfato di ferro od altro disinfettante e si abbia ottenuto il permesso del Municipio.

Art. 26

Il trasporto delle materie provenienti da pozzi neri e da fogne dovrà essere fatto con recipienti ben chiusi, si dovrà evitare qualunque spandimento sul pubblico suolo e non si potrà effettuare che nelle ore stabilite dall'art. antecedente.

Art. 27

Il trasporto del letame, che dalla città si conduce in campagna, non potrà essere fatto se non nelle prime ore del giorno ed evitando qualunque spargimento sul suolo pubblico.

Art. 28

Resta assolutamente vietato di formare depositi, tanto in città come nel circondario esterno, in prossimità agli abitati, alle pubbliche strade ed ai passeggi, di letame, di immondizie od altro.

Art. 29

Sarà tuttavia permessa la tenuta nei cortili di letamai, purchè chiusi da muri laterali ed alla distanza di tre metri almeno dai canali dell'acqua potabile.

Art. 30

I proprietari ed i consorti di un recinto chiuso da abitazioni sono solidariamente vincolati a mantenere costantemente sgombro da immondizie il cortile stesso e le adiacenze ed in stato di pulitezza tale da impedire qualunque mefitica esalazione.

Art. 31

È proibita l'esposizione di pelli crude in luoghi pubblici.

Art. 32

È del pari proibita la macerazione della canapa e del lino in luoghi vicini all'abitato e negli scoli e fossi aderenti alle strade.

Art. 33

Per le fabbriche di manifatture o stabilimenti d'industria già esistenti, le quali non soddisfacessero alle condizioni igieniche generali e speciali dietro visita sanitaria sarà provveduto con apposita deliberazione dell'Autorità competente.

VACCINAZIONE**Art. 34**

In primavera ed in autunno ordinariamente, e straordinariamente quando sia ordinato dalle Autorità superiori, sarà praticata nel Comune la vaccinazione e rivaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi che verranno indicati dal Sindaco con apposito avviso.

Art. 35

È obbligo dei vaccinatori di curare la scelta dei bambini vacciniferi, estendendo le loro indagini, oltre che alla costituzione fisica di questi ed alla loro immunità da ogni malattia, anche ai genitori loro, e di accertarsi che i medesimi non presentino sintomi di morbi *diatefici* e d'affezioni d'indole contagiosa o comunque trasmissibile.

Art. 36

I genitori, tutori, curatori ed altre persone cui è affidata la cura dei bambini che avranno trascurato di farli vaccinare non potranno fruire delle beneficenze o dei sussidi soliti a distribuirsi dal Comune alle famiglie povere.

Art. 37

Nessuno potrà essere ammesso agli asili infantili, alle pubbliche scuole comunali, ove non provi di essere stato vaccinato con esito felice.

Art. 38

In occasione delle vaccinazioni ordinarie ogni persona adulta ha diritto di farsi rivaccinare gratuitamente.

Art. 39

Fra le incombenze importanti dei medici chirurghi del Comune vi sono: l'innesto del vajuolo vaccino, da eseguirsi secondo le norme vigenti sulla vaccinazione e l'accertamento della inoculazione subita dai fanciulli ammittendi nelle scuole comunali.

Essi poi useranno di ogni loro influenza affinchè per ritrosia o trascuratezza dei padri di famiglia non venga impedita o negletta la vaccinazione nel Comune.

MALATTIE CONTAGIOSE**Art. 40**

Verificandosi nel Comune un caso di malattia contagiosa i medici condotti e gli altri esercenti l'arte salutare dovranno prontamente denunciarlo all'Autorità.

Art. 41

Convocatasi per cura del Sindaco la Commissione Municipale di Sanità, suggerirà i provvedimenti da adottarsi per isolare l'ammalato e per limitare il più possibile l'estendersi del contagio.

IDROFOBIA**Art. 42**

I cani circolanti per le pubbliche vie devono essere muniti di collare in cui sia chiaramente indicato il nome, cognome e domicilio del proprietario, e di museruola di materia e forma tali che impediscano assolutamente di mordere.

Art. 43

I cani vaganti senza il distintivo e presidio predetti saranno accalappiati dalle persone a ciò incaricate e trasportati nell'apposito reclusorio.

Art. 44

I cani accalappiati, se offrono fondato sospetto di qualità maligna e d'indole pericolosa, si uccidono tostamente. In caso diverso si custodiscono per 24 ore, scorse le quali, se non sono reclamati dai loro proprietari, saranno uccisi.

Art. 45

È proibita la circolazione dei cani così detti *bulldogs*, quelli d'indole feroce ed i cani grossi di guardia, se oltre il collare e la museruola come all'art. 42 non sono anche legati e tenuti a mano dal proprietario o custode.

Art. 46

È vietato di lasciar vagare le cagne all'epoca dei loro amori; queste verranno assoggettate alle discipline dei cani senza museruola.

Art. 47

È obbligo di ciascun proprietario e detentore il denunziare al Sindaco i cani nei quali siansi manifestati i sintomi di rabbia, od anche soltanto tali che ne facciano presumere lo sviluppo. Se un cane, che è sospetto di rabbia, abbia già ferito qualcuno sarà tenuto in osservazione per verificare se il dubbio si confermi o si dissipi, riserbando l'uccisione nel caso affermativo.

Art. 48

I cani rabbiosi o morsicati da un rabbioso verranno immediatamente uccisi e sotterrati colla intiera pelle ridotta inservibile a qualunque uso, alla profondità non minore di due metri, ricoprendo la fossa con terra ben battuta ed alla distanza di 100 metri da qualsiasi luogo abitato e dalle pubbliche strade.

Art. 49

È assolutamente vietato di gettare un cane morto per rabbia nei fiumi, canali, torrenti ed in qualunque altro serbatoio d'acqua.

Art. 50

Il canile, le mangiatoje e gli abbeveratoi, quando sieno di legno, la paglia e tutto ciò che serviva di letto al cane e che può essere imbrattato dalla sua bava devono essere abbruciati. Il pavimento della stanza deve essere lavato con acqua bollente e fregato colla calce viva. Le parti inferiori delle pareti del luogo in cui trovavasi l'animale, in quanto siano state a contatto con questo, sono da raschiarsi e da imbiancarsi di nuovo, la catena cui era attaccato come gli altri arnesi di ferro coi quali venne ucciso devono essere arroventati, e qualora sieno di legno, abbruciati.

Art. 51

Qualora altri animali domestici siano stati morsicati da un cane rabbioso o sospetto di rabbia, o da un'altra bestia in eguali condizioni, devono immediatamente isolarsi dai sani, tenersi in osservazione ed essere sottoposti alla cura d'un veterinario, qualora il proprietario non si risolva di farli uccidere tosto.

Art. 52

Manifestandosi i primi sintomi della rabbia, questi animali devono tosto essere uccisi e sotterrati colla pelle tagliata in vario senso e colle altre disposizioni di cui gli art. 48 e 50 e salvo pure il disposto dell'art. 49.

EPIZOOZIE**Art. 53**

Ogni caso di malattia di bestiame, di qualunque specie, che presenti anche il solo sospetto di contagio, dovrà essere denunziato immediatamente dal proprietario o detentore all'Autorità comunale. Saranno trattati con rigore speciale i sospetti di tifo bovino, (peste).

I casi di afta epizootica constatata saranno trattati come gli altri di malattia contagiosa.

Le malattie contagiose sono le seguenti: Nei cavalli, moccio, farcino, scabbia, tifo. Nei bovini le carbonchiose, splenite, polmonea, tifo, afta epizootica. Nel-

7
le pecore e capre, le carbonchiose, zoppina, afta, vajuolo, e resipola maligna. Nei majali le carbonchiose, grandine o gragnuola, afta, resipola maligna, vajuolo.

Art. 54

Ogni proprietario o detentore di bestiame sospetto di malattia contagiosa, o affetto dall'afta epizootica è obbligato a provvedere all'isolamento del capo o dei capi sospetti od affetti anche prima dell'intervento dell'Autorità Comunale o del Veterinario.

Il proprietario o detentore è in particolare obbligato d'impedire assolutamente l'uscita dalla stalla o dal locale d'isolamento del capo o dei capi sospetti od affetti, e le persone destinate ad assistere gli infetti non dovranno prendere parte alla custodia dei capi sani.

Art. 55

Il proprietario o detentore del bestiame ucciso d'ordine dell'Autorità competente per constatare il male o per impedirne la diffusione, non avrà diritto a compenso sui fondi all'uopo destinati, qualora non avesse denunciato il sospetto od il caso di malattia o non avesse provveduto all'isolamento.

Art. 56

A seconda della natura del contagio epizootico verranno prese le misure relative suggerite e prescritte dalle vigenti leggi.

PENALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57

I contravventori a questo Regolamento saranno puniti a senso del Capo VIII della Legge Comunale e Provinciale, e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice Penale.

Art. 58

Gli Agenti ed altri incaricati del Comune dovranno procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione e vegliare all'osservanza del presente Regolamento.

Art. 59

Il presente Regolamento debitamente approvato avrà pieno vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 60

Sono abrogate tutte le consuetudini ed altre disposizioni contrarie al presente Regolamento.

Art. 5

Viene escluso assolutamente per il tutto dalle case il color bianco. Per massima generale, sia nel ristagno delle facciate, sia colle nuove tinte, non dovranno mai essere usate né occultate le antiche pitture e seggiate i numeri civici delle porte delle case, le iscrizioni o leggende, le indicazioni della denominazione delle vie e piazze ecc.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1

È istituita nel Comune una Commissione Edilizia la quale sarà composta di cinque membri, cioè del Sindaco o di chi ne fa le veci, che ne sarà il presidente, e di quattro cittadini nominati dal Consiglio i quali siano notoriamente forniti delle cognizioni necessarie al loro ufficio. Durano in carica 10 anni, sono rieleggibili e le loro funzioni sono gratuite.

Art. 2

La Commissione ha per ufficio di promuovere l'abbellimento dei fabbricati, il miglioramento delle vie, piazze, passeggi pubblici e di vegliare a che le opere e lavori relativi si conformino alle regole dell' arte, dell' ornato e del pubblico decoro.

Art. 3

Chiunque lungo una pubblica strada od in luogo esposto a pubblica vista voglia costruire una nuova fabbrica, oppure praticare restauri, demolizioni, riforme, innovazioni od altro, parziali o generali in fabbricati già esistenti, dovrà denunziare al Municipio i lavori od opere da eseguirsi onde esso possa impedire che ne derivi deturpamento all'aspetto dell'abitato od offesa a qualsiasi altro riguardo pubblico.

Questa disposizione si estende pure alle chiese, torri, campanili, teatri, luoghi pubblici o soggetti a pubblica servitù quand'anche i lavori fossero da eseguirsi nell' interno.

Art. 4

Il Sindaco potrà, sulla proposta della Commissione, ordinare il rinnovamento dell'intonaco di quei fabbricati prospicienti pubbliche vie e piazze che contrastasse coll'ornato e col decoro pubblico, e ciò entro il termine che il Sindaco stesso crederà di stabilire.

Art. 5

Viene escluso assolutamente per la tinta delle case il color bianco. Per massima generale, sia col restauro delle facciate, sia colle nuove tinte, non dovranno mai essere nè guaste nè occultate le antiche pitture e neppure i numeri civici delle porte delle case, le iscrizioni o leggende, le indicazioni della denominazione delle vie e piazze ecc.

2

Art. 6

È vietato pure di stabilire, colorire o riparare parzialmente l'esterno di un fabbricato, ma è duopo che il ristauo si estenda a tutta la facciata, salvo che si tratti di lievi rappezzamenti parziali in armonia col rimanente del fabbricato. Se più sono i proprietarj di una casa, essi devono mettersi d'accordo per ottemperare al disposto da questo articolo.

Art. 7

I proprietari delle case saranno obbligati di fare rimettere a proprie spese, e secondo il modello esistente presso il Municipio i numeri civici che venissero levati in causa di lavori da essi eseguiti nelle case stesse.

Art. 8

Chiunque intendesse di esporre in qualsiasi luogo pubblico (contrade, piazze, cimiteri e simili) insegne, tabelle, leggende, iscrizioni, statue, figure od altro, è tenuto a denunciarle al Municipio allo scopo e per gli effetti dell'Art. 3 del presente regolamento.

Art. 9

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche alla costruzione di padiglioni dinanzi alle botteghe di caffè ed a qualunque altra opera che contribuisca a formar decorazione.

Art. 10

Tutte le imposte di porte e finestre nel piano terreno o nei piani a minore altezza di metri 3 delle nuove e vecchie costruzioni dovranno aprirsi dall'infuori all'indentro, e tutte quelle che si trovassero al momento della pubblicazione di questo Regolamento in contravvenzione al disposto dal presente articolo verranno conformate ad esso entro mesi tre.

Nelle nuove costruzioni sono inoltre proibite le ferrate, vetrate e contorni di porte e finestre alla indicata altezza che sporgano dalla linea del muro; come pure ogni gradino, sporto od altro risalto fuori della linea stessa che non sia richiesto dalle regole dell'arte.

Art. 11

Nelle nuove costruzioni è vietato di dare sfogo al fumo inferiormente ai tetti degli edifici e di collocare tubi conduttori del medesimo lungo le pareti prospicienti le vie e le piazze.

Art. 12

È vietata d'ora innanzi la costruzione di latrine esternamente ai muri verso le vie e piazze. Quelle esistenti dovranno venir rimosse nel caso di ri-

di
lvo
ab-
do

stauro ed abbellimento del fabbricato, a meno che per circostanze speciali fosse impossibile il collocamento delle latrine nell'interno dell'edifizio. In tale evenienza saranno tollerate purchè venga loro data quella forma decente che sarà prescritta dalla Commissione edilizia.

Art. 13

se,
s-
ib
bis
om
us

Pel miglior allineamento delle vie, nel caso di ricostruzione totale dei fabbricati, il Municipio, salva ragione d'indennità da accertarsi e previo esequimento in ogni caso delle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 Giugno 1865, potrà stabilire i confini dentro i quali dovrà essere ricostruito il fabbricato.

Art. 14

e,
re
l-

Il presente Regolamento s'intende applicabile esclusivamente all'abitato centrale del Comune, compresi i sobborghi di S. Lucano e di Piave; ma il Consiglio potrà applicarlo anche a tutte le frazioni od in quelle soltanto che crederà opportuno.

Art. 15

il
pe
iq

Le trasgressioni al presente Regolamento saranno punite a sensi del Capo VIII della Legge Provinciale e Comunale; ed, indipendentemente poi dalle pene incorse, le opere eseguite in contravvenzione alle norme espresse di sopra verranno riformate a spese del contravventore.

Art. 16

ur-
ra

Gli agenti e gli incaricati del Comune veglieranno all'osservanza del presente Regolamento il quale, debitamente approvato, andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, restando con ciò abrogate tutte le consuetudini e disposizioni antecedenti in materia di edilizia.

Art. 17

il
bi
b-
si
a
-
a
i
;
e

L'Ufficio Municipale nelle indicazioni Art. 15, § 1.° del presente Regolamento completerà la madre del registro del permesso per ogni cura e la località in cui avverrà la sepoltura.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 1

Il trasporto dei cadaveri, entro cassa o barra di legno con pompa funebre nei tempi normali si farà dal levare al tramonto del sole, in qualunque ora; qualora il trasporto si facesse con carri, questi dovranno essere decenti.

Art. 2

È libero ai parenti del defunto di farli trasportare temporaneamente nella chiesa od in altri luoghi destinati al culto, per i riti religiosi, semprechè il trasporto e la sepoltura avvengano nelle ore prestabilite.

Art. 3

Ogni cimitero dovrà avere un custode, nominato e dipendente dall'Autorità Comunale.

Art. 4

Non si darà sepoltura senza l'autorizzazione dell'Autorità competente ed il permesso sarà dato in iscritto, staccato da un registro a madre e figlia; ed all'entrare del cadavere nel cimitero chi tiene tale permesso lo consegnerà al custode.

Art. 5

Il custode verificata la regolarità del permesso, lo ritirerà e provvederà alla sepoltura del cadavere colle discipline vigenti; indi certificherà in calce del permesso l'avvenuta tumulazione indicando l'ora in cui questa avvenne, e la località.

Art. 6

L'Ufficio Municipale sulle indicazioni fornite dal custode del cimitero, completerà la madre del registro dei permessi, ponendovi l'ora e la località in cui avvenne la sepoltura.

Art. 7

Ogni cimitero dovrà avere una camera mortuaria in conformità del disposto dell'art. 61 del Regolamento generale 6 settembre 1874.

Art. 8

Nell'interesse della salute pubblica la Commissione Municipale di Sanità ordinerà il pronto trasporto del cadavere di persona morta di malattia contagiosa dalla casa dove seguì il decesso alla camera mortuaria, e ne farà anticipare la inumazione nei casi d'urgenza giusta quanto è contemplato dall'art. 4 del Regolamento generale di Sanità, previa deposizione del cadavere in feretro debitamente spalmato di catrame, e sparso di cloruro di calce, percorrendo la via più breve che conduce direttamente al cimitero senz'altro accompagnamento che quello delle persone indispensabili al trasporto, e generalmente nelle ore di notte.

Art. 9

I cadaveri dovranno essere seppelliti alla profondità di m. 1,75, e le fosse dovranno essere allineate e parallele e distanti almeno cent. 30 per ogni lato una dall'altra.

Art. 10

Ogni cadavere che si trovasse in luogo aperto, previa visita medica, sarà collocato nella camera mortuaria e colà sorvegliato a cura del Municipio.

Art. 11

I nati morti e i feti abortiti dovranno essere seppelliti nella parte di cimitero a ciò destinato.

Art. 12

È assolutamente vietata l'introduzione dei cani e di altri animali nel recinto del cimitero.

Art. 13

Resta assolutamente proibito di danneggiare in qualsiasi modo i monumenti, le lapidi e gli altri ornamenti del cimitero. In questa proibizione sono compresi gli alberi, le ajuole di fiori ecc.

Art. 14

Non potranno essere poste lapidi nel cimitero nè costruite tombe ad uso privato senza il previo assenso del Municipio che stabilirà le condizioni relative secondo lo statuto vigente, e l'art. 8 del Regolamento edilizio, e pel cimitero urbano anche dell'art. XI del piano relativo.

Art. 15

Saranno inoltre osservate, quanto alla esumazione dei cadaveri ed alla apertura delle tombe private, le vigenti disposizioni di Legge e le norme che di volta in volta venissero dettate dall'Autorità Municipale, ed in caso di contagio saranno adottati tutti gli altri provvedimenti, che meglio valgono a garantire la pubblica salute.

Art. 16

I contravventori a questo regolamento saranno puniti a senso del capo VIII della legge comunale e provinciale, e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice Penale.

Art. 17

Il presente regolamento debitamente approvato avrà pieno vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Art. 1.

Salvo il disposto dalle leggi generali sulla salubrità delle case di abitazione rurale, per le nuove costruzioni di fabbricati rustici i disegni relativi dovranno essere presentati al Municipio che esaminerà se sieno in consonanza alle prescrizioni portate dai regolamenti municipali e che avrà facoltà di modificarli al bisogno.

Art. 2.

È vietato di far depositi di letame nei cortili, in vicinanza delle case coloniche o delle pubbliche vie. I letamai dovranno essere costruiti in modo da evitare per quanto è possibile le esalazioni nocive.

Il letame dei bachi da seta sarà trasportato immediatamente in luoghi meno frequentati dalle persone, lontani dalle abitazioni e dalle strade.

Art. 3.

L'Autorità Comunale, accertate le contravvenzioni al presente regolamento, prefiggerà a chi di ragione un termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori che venissero giudicati necessari. Trascorso inutilmente tale termine, i lavori stessi saranno fatti eseguire d'ufficio a spese dei contravventori.

Art. 4.

I proprietari e conduttori di fondi e case rustiche saranno tenuti solidariamente coi loro affittuali, coloni e dipendenti all'osservanza delle presenti norme.

Art. 5.

È proibito condurre al pascolo o lasciar pascolare animali nei fondi comunali, nelle strade, ritagli stradali, cunette, fossi, scarpe ecc. salvo nei luoghi a ciò destinati.

Art. 6.

Non potranno essere incaricate della custodia del bestiame al pascolo le persone che non siano riconosciute idonee.

Art. 7.

Il diritto di transito attraverso i fondi altrui sia con animali che con carri, dovrà effettuarsi in modo da recar il minor danno possibile non lasciando vagare gli animali, non percorrendo diverse strade coi carri, ma d'accordo fra il proprietario o proprietarj del fondo o fondi dominanti e quello o quelli del

2
fondo o fondi servienti e nelle reciproche convenienze stabilire una zona unica per la quale possibilmente si effettui il transito.

Art. 8.

È vietato di far pascolare di notte tempo il bestiame senza proporzionata custodia anche nei fondi propri, qualora questi non si trovino chiusi da ogni parte od il bestiame non sia tenuto a mano.

Art. 9.

Le persone estranee al Comune che transitassero con bestiame, non dovranno deviare dalla strada principale nè fermarsi per farlo pascolare nei luoghi pubblici o privati, a meno che per quest'ultimi non abbiano ottenuto il permesso del proprietario.

Art. 10.

È proibito d'introdursi nei fondi altrui per farvi legna, rastrellarvi fieno o raccogliervi frutti di qualunque specie senza il permesso del proprietario.

Art. 11.

È parimente vietato di introdursi nei fondi altrui per ispigolare o raspolare, salvo che siano stati raccolti i prodotti dal proprietario e questi vi abbia annuito.

Art. 12.

Per impedire o almeno diminuire i furti campestri, i pascoli abusivi ed i passaggi arbitrarj sia da persone isolate, sia con bestie o con carri ecc., i proprietari ed i conduttori di terreni contermini possono unirsi in consorzio tra di loro.

Art. 13.

Il consorzio si formerà colle stesse norme e sanzioni di cui gli art. 108 e 109 della legge vigente sui lavori pubblici.

Art. 14.

I proprietari e conduttori di fondi fiancheggianti strade di qualunque natura dovranno tenere regolate le siepi in modo che non sporgano nello spazio delle strade e non impediscano il libero e comodo transito.

È pure proibito portare qualsiasi nocumento alle strade pubbliche con depositi od ingombri d'ogni sorta.

DELLA DISTRUZIONE DEGL' INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 15.

I proprietari, conduttori e possessori a qualunque titolo di fondi nel Comune sono obbligati di diligentemente estirpare dalle piante, alberi e siepi i bruchi (rughe) ed i loro nidi, in via ordinaria entro il mese di Febbraio o

Marzo di ciascun anno e straordinariamente ogni volta che, rinnovandosi l'invasione di questi insetti, il Sindaco, sentita la Giunta Municipale, lo prescriverà con speciali avvisi.

Art. 16.

Questi insetti tolti dalle piante devono essere attentamente abbruciati coi rami cui trovansi aderenti onde impedirne la riproduzione.

Art. 17.

Nel caso di trascuranza del disposto dai due precedenti articoli, oltre all'ammenda, i contravventori incorreranno nelle spese dell'estirpazione, alla quale farà procedere d'ufficio il Sindaco.

Art. 18.

Nessuno potrà opporsi a che gli incaricati dall'Autorità Comunale, anche senza avere la qualità di agenti di polizia giudiziaria, si rechino nei poderi o terreni onde verificare se siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

PENALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19.

I contravventori al presente Regolamento di polizia rurale saranno puniti a sensi del Capo VIII della Legge Provinciale e Comunale, e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice.

Art. 20.

Gli agenti ed altri incaricati del Comune, se del caso, procederanno al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione e veglieranno all'osservanza di questo Regolamento che, debitamente approvato, entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione restando in seguito abrogate tutte le consuetudini e disposizioni allo stesso contrarie.

